

COMUNE DI ADRARA SAN ROCCO

PROVINCIA DI BERGAMO

COPIA

Codice ente 10870	Protocollo n. 0
DELIBERAZIONE N. 9	
Soggetta invio capigruppo	<input type="checkbox"/>
Trasmessa al O.Re.Co.	<input type="checkbox"/>
Il _____	
Prot. n. _____ elenco n. _____	

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC). APROVAZIONE DELLE ALIQUOTE, DETRAZIONE E AGEVOLAZIONI DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI), QUALE COMPONENTE DELLA IUC, PER L'ANNO 2014.

L'anno **duemilaquattordici** addì **due** del mese di **agosto** alle ore **13.00** nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale. All'appello risultano:

MOSSALI ALFREDO	Presente
VALCESCHINI SONIA	Presente
PICCIOLI CAPPELLI TIZIANO	Presente
BOLDRINI MATTEO	Presente
FIENI MANUEL	Presente
SIGNORELLI ROMANO	Presente
MAFFI MILENA	Presente
BETTI ANDREA	Presente
PLEBANI MARCO	Presente
MRINI LIVIO	Presente

Totale presenti n. 10
Totale assenti n. =

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Sig. RAFANI DOTT.SSA LILIANA il quale provvede alla redazione del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. ALFREDO MOSSALI nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Visto l'art. 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il quale stabilisce che *“le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.*

Considerato che il citato art. 52, del D.lgs. n. 446/1997, attribuisce ai Comuni ed alle Province una potestà regolamentare di carattere generale di disciplina delle proprie entrate, anche tributarie.

Considerato che l'amministrazione comunale ha deciso di approvare separati regolamenti per le suddette componenti della IUC al fine di rendere il più agevole possibile per i contribuenti la lettura e la comprensione della complessa disciplina che caratterizza il nuovo sistema di tributi comunali;

Visto il Regolamento comunale per l'applicazione della TASI approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 02.08.2014;

Visti:

a) l'art. 1, comma 676 della legge n. 147/2013 il quale dispone che *“l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento”;*

b) l'art. 1, comma 677, della legge n. 147/2013 secondo cui *“Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille...omissis...”;*

c) il citato comma 677, come modificato dal D.L. 16/2011, convertito dalla legge n. 68/2014, secondo cui *“Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011”.*

d) l'art. 1, comma 678, della legge n. 147/2013 il quale dispone che *“Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676”* pari all'1 per mille.

e) l'art. 1, comma 681, della legge n. 147/2013 il quale prevede che, nel caso di unità immobiliare occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sulla stessa, l'occupante debba versare la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato in base all'aliquota applicabile per la fattispecie imponibile occupata mentre la restante parte debba essere corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

f) l'art. 1, comma 683, della Legge n. 147/2013, secondo cui il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI, *in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.”*

Visto l'allegato prospetto (**allegato 1**) nel quale sono individuati, *ai sensi della cit. lettera b), numero 2), del comma 682*, i servizi indivisibili con l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

Considerato che:

a) l'Amministrazione Comunale intende garantire il livello attuale dei servizi forniti ai cittadini e l'assolvimento dei compiti istituzionali o prefissati per Statuto;

b) nel quantificare le aliquote TASI, si è dovuto tenere conto anche della necessità di garantire il necessario equilibrio di bilancio, con conseguente utilizzo della facoltà di variare le aliquote;

Dato atto che per raggiungere l'equilibrio di bilancio e garantire l'erogazione dei propri servizi il Comune ha la necessità di reperire dal gettito TASI per l'anno 2014 un importo pari ad Euro 60.000,00;

Considerato che dalle stime operate sulla base dei dati resi disponibili dal Ministero delle Finanze, il fabbisogno finanziario dell'Ente può essere soddisfatto adottando per l'anno d'imposta 2014 le seguenti aliquote:

ALIQUOTE:

Fattispecie Immobiliare o tipologia imponibile	Aliquota per mille ‰
Unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e relative pertinenze, non classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.	2,50
Unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e relative pertinenze, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.	1,00
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni.	1,00
ALIQUOTA DI BASE. Applicabile a tutte le fattispecie imponibili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli, se non diversamente in precedenza specificato.	1,00

Dato atto che:

a) ai sensi dell'art. 4, comma 5 del regolamento comunale per l'applicazione della TASI, nel caso di unità immobiliare occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sulla stessa, l'occupante è tenuto al versamento della TASI nella **misura del 10 per cento** dell'ammontare complessivo del tributo dovuto, calcolato in base all'aliquota applicabile per la fattispecie imponibile occupata, mentre la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

b) viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile in quanto per l'IMU, per l'anno 2014, sono previste le seguenti aliquote:

- Aliquota 8,00 per mille ALIQUOTA DI BASE. Applicabile a tutte le fattispecie imponibili (fabbricati, aree edificabili e terreni) se non diversamente di seguito specificato.
(aliquota massima IMU = 10,6 per mille; aliquota TASI applicata 1 per mille; Aliquota IMU applicata + Aliquota TASI applicata = 9,00 per mille).
- Aliquota 1,00 per mille Applicabile all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze.
(aliquota massima IMU = 6 per mille; aliquota TASI applicata 1,00 per mille; Aliquota IMU applicata + Aliquota TASI applicata = 6,00 per mille).

Ritenuto, per le esposte ragioni, di dover adottare per l'anno 2014, le aliquote, per la TASI come sopra indicate;

Visto l'art. 1, comma 1, lett. c), del D.L. 16/2014, come convertito dalla Legge n. 68/2014, che ha modificato

l'art. 1, comma 688, della Legge n. 147/2013, aggiungendo che il versamento della prima rata della TASI è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente, mentre il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. n. 360/1998, e successive modificazioni, alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta, salvo applicarsi gli atti adottati per l'anno precedente in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre; la medesima norma stabilisce che, per l'anno 2014, per gli immobili diversi dall'abitazione principale il versamento della prima rata è effettuato con riferimento all'aliquota di base dell' 1 per mille, qualora il Comune non abbia deliberato una diversa aliquota entro il 31 maggio 2014, mentre il versamento per gli immobili adibiti ad abitazione principale il versamento dell'imposta è effettuato in un'unica rata, entro il termine del 16 dicembre 2014, salvo il caso in cui alla data del 31 maggio 2014 sia pubblicata nel sito informatico di cui al citato la D.Lgs. n. 360/1998 deliberazione di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, determinando in questo caso le relative modalità e aliquote;

Visto l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, che dispone: «*Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF (omissis.....) nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento*».

Visto l'art. 1 comma 169 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale stabilisce: «*Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*».

Visto l'art. 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che stabilisce per gli enti locali il termine del 31 dicembre per deliberare il bilancio di previsione per l'anno successivo con possibilità di differimento del termine, in presenza di motivate esigenze, con apposito decreto del Ministro dell'Interno.

Visto il Decreto del Ministro dell'Interno del 19 dicembre 2013 (pubblicato nella G. U. n. 302 del 27 dicembre 2013) il quale dispone che «*Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2014 da parte degli enti locali è differito al 28 febbraio 2014*».

Visto il Decreto del Ministro dell'Interno del 13 febbraio 2014, il quale dispone che «*Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2014 da parte degli enti locali è ulteriormente differito dal 28 febbraio al 30 aprile 2014*».

Visto il Decreto del Ministro dell'Interno del 29 aprile 2014 (in G.U. n. 99 del 30 aprile 2014), il quale dispone che «*Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2014 da parte degli enti locali è ulteriormente differito dal 30 aprile 2014 al 31 luglio 2014*».

Richiamato l'art. 13, comma 15, del citato D.L. 201/2011, il quale dispone che: «*A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. (Omissis.....)*»;

Vista la legge 27 luglio 2000, n. 212, recante le «*disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente*».

Visto il Regolamento comunale di contabilità;

Visti i pareri dei responsabili dei servizi interessati, in ordine alla regolarità tecnica e contabile e del Segretario Comunale, in ordine alla conformità tecnica dell'atto, rispettivamente ai sensi dell'art. 49, comma 1, e dell'art. 97, comma 2, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, espressi sulla proposta di deliberazione;

Con voti favorevoli n. 10 (DIECI) espressi nelle forme di legge dai N. 10 amministratori presenti e votanti.

DELIBERA

1. DI DARE ATTO e di approvare le premesse come parte integrale e sostanziale del presente provvedimento.

2. DI INDIVIDUARE, come servizi indivisibili a cui si intende assicurare parte della copertura del costo mediante l'introito della TASI, previsto in Euro 60.000,00, quelli indicati nel prospetto (allegato 1) nel quale sono individuati, *ai sensi della cit. lettera b), numero 2), del comma 682*, i servizi indivisibili con l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

3. DI APPROVARE per l'anno 2014, le seguenti aliquote del tributo sui servizi indivisibili "TASI" (quale componente della IUC):

A) ALIQUOTE:

- 1,00 ‰ (per mille) **ALIQUOTA DI BASE** Applicabile a tutte le fattispecie imponibili (fabbricati, aree edificabili e terreni) se non diversamente di seguito specificato.
- 1,00 ‰ (per mille) Fabbricati rurali ad uso strumentale.
- 1,00 ‰ (per mille) Applicabile all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze.
- 2,50 ‰ (per mille) Applicabile all'unità immobiliare adibita ad **abitazione principale** del soggetto passivo e relative pertinenze, **non classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.**

4. DI DARE ATTO che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile.

5. DI DARE ATTO che il gettito della TASI, stimato in € 60.000,00 è destinato ad assicurare parte della copertura del costo dei servizi indivisibili nella misura indicata nell'allegato (Allegato 1).

6. DI DARE ATTO che tali aliquote si applicano con decorrenza dal 1° gennaio 2014.

7. DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 4 del regolamento comunale per l'applicazione della TASI, nel caso di unità immobiliare occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sulla stessa, l'occupante è tenuto al versamento della TASI nella misura del **10 per cento** dell'ammontare complessivo del tributo dovuto, calcolato in base all'aliquota applicabile per la fattispecie imponibile occupata, mentre la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

8. DI DARE ATTO che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina dell'applicazione del tributo si rimanda al regolamento comunale per l'applicazione della TASI approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 02.08.2014, nonché alla normativa statale vigente.

9. DI DISPORRE ai sensi dall'art. 13, comma 15, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 e successive modificazioni, l'invio della presente deliberazione, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

RAVVISATA l'urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento.

VISTO l'art. 134 - comma 4 – del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000.

CON voti favorevoli n. 10 (DIECI) espressi nelle forme di legge dai n. 10 amministratori presenti e votanti.

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dall'esecutività dell'atto.

Seduta del Consiglio Comunale **del 02.08.2014**

OGGETTO

IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC). APROVAZIONE DELLE ALIQUOTE, DETRAZIONE E AGEVOLAZIONI DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI), QUALE COMPONENTE DELLA IUC, PER L'ANNO 2014.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE (ART. 49 COMMA 1° D.LGS. 267/00)

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto si esprime parere favorevole.

MOTIVAZIONE.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Barcella rag. Gianmario

.....
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA (ART. 49, COMMA 1° D.LGS. 267/00)

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto si esprime parere favorevole.

MOTIVAZIONE.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Rafani dott.ssa Liliana

.....
PARERE DI CONFORMITA' DELL'ATTO, ai sensi della L. 127/97 (ART: 97, comma 2 D.Lgs. 267/00 TUEL)

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto si esprime parere favorevole.

MOTIVAZIONE.....

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Rafani dott.ssa Liliana

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Presidente
F.to MOSSALI ALFREDO

Il Segretario Comunale
F.to RAFANI DOTT.SSA LILIANA

Publicata all'albo pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire da oggi; 08.08.2014

Addì, 08.08.2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to RAFANI DOTT.SSA LILIANA

Copia conforme all'originale, ad uso amministrativo

Addì, 08.08.2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
RAFANI DOTT.SSA LILIANA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

- La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge.

Addì, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
RAFANI DOTT.SSA LILIANA